

**Causa C-795/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

21 dicembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

21 dicembre 2023

**Convenuta in primo grado, resistente e ricorrente in cassazione:**

konektra GmbH

LN

**Ricorrente in primo grado, ricorrente e resistente in cassazione:**

USM U. Schärer Söhne AG

**Oggetto del procedimento**

Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore – Nozione di «opera» – Esame dell'originalità

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

**Questioni pregiudiziali**

1. Se nel caso delle opere delle arti applicate esista un rapporto regola-eccezione tra la protezione ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli e la protezione del diritto d'autore per cui, nell'esame dell'originalità di tali opere sotto il profilo del diritto d'autore, le scelte libere e creative dell'autore devono soddisfare requisiti più rigorosi rispetto ad altri tipi di opere.

2. Se nell'esame dell'originalità sotto il profilo del diritto d'autore debba essere considerato (anche) il punto di vista soggettivo dell'autore sul processo creativo e, in particolare, se il creatore debba effettuare scelte libere e creative consapevolmente, affinché esse possano essere considerate scelte libere e creative ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Nell'ipotesi in cui nell'ambito dell'esame dell'originalità costituisca fattore determinante sapere se, e in quale misura, la creazione artistica abbia trovato espressione oggettiva nell'opera, se ai fini di tale esame possano essere prese in considerazione anche circostanze verificatesi successivamente alla data di realizzazione della creazione, determinante ai fini dell'esame dell'originalità, quali ad esempio la presentazione della creazione in mostre d'arte o musei, o il suo riconoscimento in ambienti specializzati.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione citate**

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), in particolare, articolo 2, lettera a), articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1

### **Disposizioni nazionali citate**

Legge sul diritto d'autore, in particolare, articolo 2, paragrafo 1, punto 4; articolo 2, paragrafo 2

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento**

- 1 La ricorrente è produttrice di un sistema di mobili modulare, da essa commercializzato da decenni sotto la denominazione «USM Haller», nel quale tubi tondi cromati sono assemblati in un'intelaiatura mediante snodi a sfera. Nell'intelaiatura possono essere inserite superfici di chiusura in metallo di diversi colori (cosiddetti pannelli). I corpi così creati possono essere combinati a piacere e montati gli uni sugli altri o affiancati.
- 2 La convenuta sub 1 (in prosieguo: la «convenuta»), il cui amministratore delegato è il convenuto sub 2, offre tramite il suo negozio online parti di ricambio e di ampliamento per il sistema di mobili USM Haller, che per forma, e in larga misura anche per colore, corrispondono ai componenti originali della ricorrente. Dopo essersi in un primo tempo limitata alla sola vendita di parti di ricambio, nel 2017-2018 la convenuta ha riorganizzato il proprio negozio online, nel quale sono elencati tutti i componenti necessari per il montaggio di mobili USM Haller completi. Sul suo sito internet essa fa pubblicità anche utilizzando immagini di mobili assemblati. I mobili vengono forniti con istruzioni di montaggio che spiegano come assemblare mobili completi. Essa offre ai propri clienti un servizio

di montaggio nell'ambito del quale le parti separate fornite sono assemblate presso il cliente per formare un mobile completo.

- 3 La ricorrente considera il sistema di mobili USM Haller un'opera delle arti applicate tutelata dal diritto d'autore, e in ogni caso, un risultato di prestazione tutelato nei confronti dell'imitazione ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale. Essa considera la riorganizzazione del negozio online un nuovo orientamento del modello commerciale della convenuta, volto non più soltanto a offrire parti di ricambio per il sistema di mobili della ricorrente, ma a produrre, offrire e commercializzare un proprio sistema di mobili, che sarebbe identico a quello della ricorrente. Quest'ultima sostiene che la convenuta violerebbe in tal modo il diritto d'autore in relazione al suo sistema di mobili e che, in ogni caso, ciò configurerebbe un'imitazione illecita ai sensi del diritto della concorrenza.
- 4 La ricorrente ha chiesto nei confronti dei convenuti un provvedimento inibitorio, la trasmissione di informazioni, la presentazione dei conti, il rimborso delle spese di diffida e l'accertamento del loro obbligo di risarcimento del danno. Essa fonda il proprio ricorso, in primo luogo, sul diritto d'autore e, in subordine, sulla tutela delle prestazioni in base alla legislazione sulla concorrenza.
- 5 Il Landgericht (Tribunale del Land) ha accolto le domande basandosi principalmente sul diritto d'autore. Il Berufungsgericht [Corte d'appello] (OLG Düsseldorf, sentenza del 2 giugno 2022, 20 U 259/20, juris) ha invece respinto le domande al riguardo, con la motivazione che il sistema di mobili USM Haller non sarebbe un'opera delle arti applicate tutelata dal diritto d'autore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, paragrafo 2 dell'UrhG [Gesetz über Urheberrecht, legge sul diritto d'autore], in quanto non soddisferebbe le condizioni richieste al fine di essere considerata un'opera secondo la recente giurisprudenza della Corte, accogliendole solo nella misura in cui si fondano sulla tutela delle prestazioni ai sensi del diritto della concorrenza. Con il suo ricorso per Cassazione («Revision»), la ricorrente reitera le proprie pretese connesse al diritto d'autore, mentre i convenuti chiedono il rigetto delle domande anche nella misura in cui sono fondate sul diritto della concorrenza.

### **Breve motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 6 L'esito positivo del ricorso per cassazione («Revision») della ricorrente avverso il rigetto delle pretese connesse al diritto d'autore fatte valere in via prioritaria dipende dall'interpretazione della nozione di «opera» ai sensi dell'articolo 2, lettera a), dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. In riferimento alla domanda di pronuncia pregiudiziale del 20 settembre 2023 proposta dallo Svea hovrätt svedese, pendente dinanzi alla Corte con il numero di causa C-580/23, l'interpretazione corretta del diritto dell'Unione non si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v., in proposito, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, punto 32 e segg.).

- 7 Sulla prima questione pregiudiziale: il *Berufungsgericht* ha dedotto dalla sentenza del 12 settembre 2019, *Cofemel* (C-683/17, EU:C:2019:721, punto 51 e segg.), che la tutela del diritto d'autore per gli oggetti di utilità deve rimanere eccezionale rispetto alla protezione di disegni e modelli, per non risolversi nella lesione delle finalità e dell'efficacia di due tipi di tutele.
- 8 Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, dalle affermazioni contenute nei punti da 50 a 52 della sentenza *Cofemel* non si evince che gli oggetti di utilità debbano soddisfare requisiti più rigorosi rispetto agli altri tipi di opere, con riferimento ai requisiti di originalità richiesti per la protezione del diritto d'autore quali opere delle arti applicate. La Corte ha stabilito che i modelli devono essere considerati opere ai sensi della direttiva 2001/29 se soddisfano due requisiti che si applicano in egual misura a tutti gli oggetti suscettibili di essere protetti ai sensi del diritto d'autore. Da un lato, deve trattarsi di un originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autori e, dall'altro, deve essere espressione di tale creazione (sentenza del 12 settembre 2019, *Cofemel*, C-683/17, EU:C:2019:721, punti 29 e 48; cfr. anche conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa *Cofemel*, C-683/17, EU:C:2019:363, paragrafo 31; sulla portata della tutela, v. sentenza del 1° dicembre 2011, *Painer*, C-145/10, EU:C:2011:798, punto 97 e segg.).
- 9 A parere di questa Sezione, l'osservazione della Corte, secondo cui il cumulo della protezione dei disegni e dei modelli con la protezione connessa al diritto d'autore è ipotizzabile solo in alcuni casi, non va quindi intesa in senso normativo, ma esclusivamente descrittivo. Essa afferma solamente che la protezione di un medesimo oggetto sia come disegno o modello sia come opera costituirà in realtà l'eccezione, dal momento che un oggetto di utilità soddisferà più raramente i requisiti per la tutela del diritto d'autore rispetto ai requisiti per la protezione di disegni e modelli.
- 10 Nel caso di oggetti di utilità che presentano caratteristiche di progettazione legate all'uso, il margine di manovra per una creazione artistica è generalmente limitato. Si pone quindi in modo particolare la questione se essi siano ideati in modo artistico al di là della forma imposta dalla funzione e se tale ideazione raggiunga un livello di creazione tale da giustificare la tutela del diritto d'autore [sentenza del *Bundesgerichtshof*, GRUR 2023, 571 (juris, punto 15), *Lampade da vetrina*, con ulteriori rinvii]. Al riguardo occorre rilevare che per la protezione del diritto d'autore delle opere delle arti applicate, così come per tutti gli altri tipi di opere, è richiesto un livello di creazione che non sia troppo basso, soprattutto in considerazione della durata estremamente lunga della tutela del diritto d'autore [v. BGHZ 199, 52 (juris punto 40), *Treno di compleanno*; sentenza del BGH del 29 aprile 2021, I ZR 193/20, GRUR 2021, 1290 (juris punto 60), WRP 2021, 1461, *Diritto di accesso degli architetti*].
- 11 Nel valutare il carattere individuale, che è un requisito per la protezione di disegni o modelli (v. articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, articolo 3, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 1, della direttiva

98/71/CE), occorre altresì considerare il margine di libertà creativa, segnatamente quella dell'autore nel realizzare il disegno o modello (articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/71). Tuttavia, a differenza della tutela del diritto d'autore, la protezione di disegni e modelli non richiede che l'autore utilizzi un margine di manovra per effettuare scelte creative che riflettono la sua personalità. È invece sufficiente che l'autore riesca a creare un disegno o modello in cui l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato, differisce dall'impressione generale suscitata nello stesso da qualsiasi altro disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico (articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/71).

- 12 Sulla seconda questione pregiudiziale: il Berufungsgericht ha affermato che, secondo la giurisprudenza della Corte, occorre basarsi principalmente sulle considerazioni del creatore nel realizzare l'oggetto. L'esame dell'originalità dipenderebbe dal punto di vista soggettivo del creatore (v. anche, al riguardo, l'ordinanza di rinvio dello Svea hovrätt, punti da 26 a 35). Esso dovrebbe effettuare consapevolmente scelte libere e creative, fatto che sarebbe escluso qualora il creatore fosse vincolato concretamente, o anche solo presumibilmente, da regole, considerazioni di carattere tecnico, o altri vincoli. Neppure l'estetica di una creazione permetterebbe di chiarire se essa sia fondata su scelte libere e creative, in quanto le dichiarazioni del creatore sul processo creativo non forniscono alcuna base per ipotizzare scelte libere e creative.
- 13 Secondo il giudice del rinvio, per contro, anche l'esame dell'originalità per tutti i tipi di opere deve essere effettuato in modo oggettivo e uniforme, partendo dall'opera concretamente presentata. Il punto di vista soggettivo dell'autore, nel senso di un'intenzione creativa o della consapevolezza di scelte libere e creative, non dovrebbe rilevare.
- 14 Nella definizione di originale in termini di creazione intellettuale dell'autore, la Corte non ha precisato che a tal fine sia necessaria una scelta libera e creativa «consapevole», come invece ha fatto il Berufungsgericht nella sua analisi. Al contrario, secondo la giurisprudenza della Corte, l'esame viene effettuato, piuttosto, sulla base di circostanze in cui un'eventuale volontà creativa dell'autore viene espressa in maniera oggettivamente accertabile. Ad esempio, nel caso di rapporti scritti, l'originalità può derivare dalla scelta, dalla disposizione e dalla combinazione delle parole (v. sentenza del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Dalla giurisprudenza della Corte non risulta che, oltre a stabilire che l'autore ha effettuato una scelta oggettivamente non determinata da vincoli e quindi libera (creativa), sia necessario stabilire che l'autore fosse consapevole di effettuare una scelta libera (creativa) in tal senso. Né si può esigere la consapevolezza di effettuare una scelta creativa, poiché gli impegni artistici possono essere realizzati anche in modo inconsapevole o inconscio.
- 15 Nei limiti in cui la Corte, nella sentenza Brompton Bicycle, ha fatto riferimento ai fattori e alle considerazioni che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore

quanto alla forma del prodotto (sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, punto 35 e segg.), secondo il giudice del rinvio non risulta neppure che la presunzione di originalità implichi l'accertamento di una scelta creativa «consapevole» del creatore. Da tale sentenza si evince piuttosto che ciò che rileva è se il risultato del processo creativo costituisca un impegno artistico. Spetta così ai giudici nazionali stabilire se, attraverso tale scelta della forma del prodotto, il suo autore abbia espresso la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative e abbia modellato il prodotto in modo da riflettere la propria personalità (sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, punto 34).

- 16 Inoltre, la Corte non ha accolto la proposta dell'avvocato generale di considerare, nella nozione di «opera», ulteriori fattori oltre alle caratteristiche di originalità ed espressione della creazione, come la volontà dell'autore (v. conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:79, paragrafo 92 e segg). La Corte ritiene invece decisiva, per l'esame dell'originalità, l'esistenza di un margine di manovra, che lasci spazio alla realizzazione della libertà artistica (sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, punto 24). La considerazione del margine di manovra, che può essere determinato sulla base di circostanze oggettive, come gli elementi reperibili in disegni e modelli noti o necessità tecnologiche, serve precisamente a rendere oggettivo il concetto di opera (v. Zech, ZUM 2020, 801, 802). Poiché è difficile accertare la consapevolezza dell'utilizzo di un margine di manovra in quanto processo interno (Tolkmitt, GRUR 2021, 383, 386), il giudice nazionale, che deve tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell'ideazione dell'oggetto (sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, punto 37), dovrà regolarmente dedurre dal risultato della creazione la volontà dell'autore nel processo di creazione e a tale scopo potrà anche utilizzare indizi oggettivi a supporto.
- 17 A favore di un'interpretazione oggettiva depongono la certezza del diritto e un confronto con la seconda caratteristica a giustificazione della protezione («esprimere»), con riferimento alla quale, secondo la giurisprudenza della Corte, deve essere evitato qualsiasi elemento di soggettività, pregiudizievole per la certezza del diritto, nel processo di identificazione dell'oggetto tutelato (sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo (C-310/17, EU:C:2018:899, punto 41). Sarebbe pregiudizievole per la certezza del diritto e si giungerebbe a risultati iniqui se non si evitasse qualsiasi elemento di soggettività anche nel caso del primo criterio di originalità.
- 18 Se rilevassero unicamente le idee soggettive del creatore, da un lato, come dimostrano gli assunti del Berufungsgericht nella fattispecie, un creatore che ritenga di doversi conformare a regole o vincoli ma che, in concreto, non abbia effettuato scelte creative determinate da regole o vincoli ed abbia quindi effettuato scelte libere e creative, non otterrebbe la protezione del diritto d'autore, pur avendo creato, da un punto di vista oggettivo, un'opera meritevole di essere

tutelata. Un tale risultato sarebbe probabilmente incompatibile con l'esigenza di tutelare la proprietà intellettuale sancita dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dall'altro, un autore che ritenga di realizzare un'opera liberamente e in modo creativo, ma che di fatto è tenuto a conformarsi a regole o vincoli, otterrebbe per la sua creazione la protezione del diritto d'autore anche se, da un punto di vista oggettivo, non ha creato un'opera meritevole di essere tutelata. Ciò porterebbe ad un risultato incompatibile con i principi del diritto di proprietà intellettuale, per cui chiunque potrebbe vedersi attribuire «ad libitum» diritti assoluti, quali i poteri derivanti dal diritto d'autore [v. A. Nordemann in Fromm/Nordemann, op. cit. articolo 2 UrhG (legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi), punto 16]. Anche lo Svea hovrätt teme che un'interpretazione del requisito dell'originalità basata sul processo creativo e sulle scelte effettuate dall'autore nell'ambito di tale processo, porterebbe a requisiti relativamente meno rigorosi con riferimento alle scelte libere e creative e comporterebbe il rischio che venga accordata la protezione del diritto d'autore anche ad oggetti eventualmente non meritevoli di essere classificati come opere (Svea hovrätt, decisione del 20 settembre 2023, punti da 26 a 28).

- 19 Al fine di rispettare l'obiettivo principale della direttiva 2001/29 di garantire un elevato livello di protezione del diritto d'autore (sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C-476/17, EU:C:2019:624, punto 30), nel definire la nozione di opera ai sensi del diritto dell'Unione devono essere prese in considerazione anche le circostanze che incidono sull'effettiva tutela procedurale dei diritti dell'autore. A questo proposito, va tenuto presente che, nell'ambito di un procedimento per violazione del diritto d'autore, l'onere di dimostrare l'esistenza di una creazione intellettuale personale spetta all'autore che presenta il ricorso. Il requisito di dimostrare una motivazione specifica del creatore potrebbe rendere irragionevolmente più rigorose le condizioni per la tutela del diritto d'autore [v. OLG Hamburg, GRUR 2022, 565 (juris punto 39)].
- 20 Un criterio basato sulla visione dell'autore sarebbe gravato dalle difficoltà di accertamento dei fatti, che subentrano regolarmente in presenza di elementi soggettivi. Inoltre, le osservazioni del creatore sulle proprie idee al momento della realizzazione dell'oggetto in questione, o quantomeno gli indizi che indicano l'esistenza di tali idee, costituirebbero piuttosto l'eccezione. Va aggiunto che, tenuto conto dell'estesa durata della tutela del diritto d'autore, vi è motivo di temere che tali difficoltà siano aumentate ulteriormente per il fatto che assume rilievo la data di creazione, che non di rado risale a diversi anni o perfino decenni prima, come nella fattispecie. Tali considerazioni ostano a un trattamento uniforme e giuridicamente certo, in tutta l'Unione europea, delle circostanze rilevanti per la tutela del diritto d'autore da parte dei giudici nazionali chiamati a pronunciarsi in merito.
- 21 Per contro, ai fini dell'interpretazione della nozione di originalità che il giudice nazionale considera corretta, rilevano circostanze oggettive più agevolmente accertabili dai giudici nazionali, come le caratteristiche di progettazione, l'impressione generale suscitata dall'opera, o il margine di manovra, che deve

essere determinato alla luce degli elementi reperibili in disegni e modelli precedentemente noti e delle necessità tecnologiche della creazione. A tal fine, è in linea di principio sufficiente che il ricorrente presenti l'opera in questione e indichi gli specifici elementi creativi dai quali dovrebbe derivare la tutela del diritto d'autore. Nel caso di oggetti di utilità, per i quali le possibilità di espressione artistica ed estetica sono regolarmente limitate, in quanto devono soddisfare determinati requisiti tecnologici e presentano caratteristiche di progettazione determinate da una funzione tecnica, occorre altresì esprimere in modo chiaro e preciso in quale misura essi sono progettati artisticamente, al di là della loro forma dettata dalla funzione [sentenze del BGH del 12 maggio 2011, I ZR 53/10, GRUR 2012 58 (juris punto 24 e segg.), Circo dei funambuli, con ulteriori rinvii; GRUR 2023, 571 (juris, punto 21), Lampade da vetrina]. Se il convenuto si difende obiettando l'inapplicabilità del diritto alla tutela, o la limitazione della portata della tutela, perché l'autore si sarebbe basato su elementi reperibili in disegni e modelli precedentemente noti, spetta allo stesso presentare e dimostrare l'aspetto dell'opera anteriore [v. sentenza del BGH del 27 maggio 1981, I ZR 102/79, GRUR 1981, 820 (juris, punto 25), Sedia di acciaio tubolare II, con ulteriori rinvii].

- 22 Per quanto riguarda l'estetica del design, occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Corte, secondo cui l'effetto estetico di un modello non consente di per sé di determinare se tale modello costituisca una creazione intellettuale che soddisfa il requisito di originalità. Tuttavia, considerazioni di ordine estetico possono partecipare dell'attività creativa (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punto 54). Conformemente a ciò, il giudice del rinvio ritiene che l'effetto estetico del design possa giustificare la tutela del diritto d'autore (solo) nella misura in cui esso si fonda su un impegno artistico e costituisca espressione dello stesso [v. sentenza del BGH, GRUR 2023, 571 (juris punto 13), Lampade da vetrina, con ulteriori rinvii]. Nei limiti in cui l'effetto estetico del design si basa su una prestazione artistica, vale a dire su libere scelte creative ed esprime le stesse, la questione se tale creazione raggiunga un livello di originalità tale da giustificare la tutela del diritto d'autore dipende comunque anche dal livello del contenuto estetico.
- 23 Sulla terza questione pregiudiziale: ai sensi del diritto d'autore tedesco, nell'esaminare la qualità di un'opera occorre tener conto di ciascun indizio che depone a favore o contro l'individualità di un'opera, al fine di ottenere un risultato il più possibile oggettivo e comprensibile. Anche l'attenzione che l'opera ha ricevuto in ambienti professionali e presso il resto del pubblico deve essere considerata un indizio dell'idoneità di un'opera ad essere protetta; anche la presentazione dell'opera in musei e mostre d'arte, può essere indicativa del fatto che gli ambienti interessati all'arte vi riconoscono una prestazione artistica soggetta alla tutela del diritto d'autore [v. sentenza del BGH del 10 dicembre 1986, I ZR 15/85, GRUR 1987, 903 (juris punto 31), Le Corbusier-Möbel, con ulteriori rinvii; OLG München, GRUR-RR 2011, 54 (juris punto 43); Dreier in Dreier/Schulze op.cit., articolo 2, punto 61 e segg., con ulteriori rinvii];



BeckOK.UrhR/Rauer/Bibi op. cit., articolo 2, punto 102; Leistner, GRUR 2019, 1114, 1120; aA OLG Hamburg, ZUM-RD (juris punto 83)].

- 24 Appare dubbio che tali circostanze possano continuare ad essere prese in considerazione come indizi dopo la sentenza Brompton Bicycle.
- 25 La Corte ha dichiarato che, ai fini dell'esame dell'originalità, il giudice nazionale deve tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell'ideazione di tale oggetto, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione del prodotto (sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, punto 37).
- 26 Il giudice del rinvio, tuttavia, interpreta le considerazioni svolte dalla Corte unicamente come chiarimento del fatto che per accertare l'esistenza di un margine di manovra sufficiente e se il creatore l'abbia utilizzato in maniera artistica, rilevano unicamente le circostanze esistenti al momento della creazione (v. anche sentenza del BGH, GRUR 1961, 635, III 4, Sedia di acciaio tubolare I). In base a tale approccio, gli sviluppi successivi degli elementi reperibili in disegni e modelli sono irrilevanti. Tuttavia, dovrebbe essere possibile prendere in considerazione le circostanze che si verificano successivamente alla creazione del prodotto, come ad esempio la valutazione nell'ambiente specializzato, nella misura in cui esse possono fornire elementi per valutare se l'oggetto costituiva una creazione intellettuale propria del suo autore al momento della sua ideazione. Ciò consente ai giudici nazionali di adempiere al loro compito di tenere conto di tutti gli aspetti rilevanti del caso, quali esistenti al momento dell'ideazione dell'oggetto (sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, punto 37).